

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 002/CGF– RIUNIONI DEL 2, 3, 5 E 6 LUGLIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

25) RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

Con reclamo ritualmente proposto, lo Spezia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato Carobbio in forza dal 7.7.2011 a tutt'oggi.

Con i motivi scritti la reclamante:

1) ha richiamato le difese esplicitate nella memoria difensiva 24.5.2012, depositata nel giudizio di prime cure con relativi allegati; con ciò dolendosi del fatto che la C.D.N. non ne abbia tenuto conto alcuno;

2) ha illustrato la carriera sportiva del Carobbio, tesserato dallo Spezia dal 7.7.2011 (in prestito dalla A.C. Siena S.p.A.) segnalando che il 19.12.2011 il Carobbio era stato destinatario di una ordinanza cautelare in carcere da parte della Procura della Repubblica di Cremona ed in tal conseguenza che il 20 successivo, in virtù dell'Accordo Collettivo per i Calciatori della Lega Pro, la società aveva ottenuto dal Collegio Arbitrale l'immediata sospensione del Carobbio stesso, attese le gravi accuse rivoltegli;

3) ha evidenziato che il suo titolo di responsabilità era connesso a fronte delle gravi accuse rivolte al Carobbio di essere parte attiva di una associazione rientrando tra quelle previste dall'art. 9 C.G.S., in concorso con altri deferiti, per eventi “in epoca anteriore e contestuale a fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione” (pag. 239 del deferimento);

4) ha evidenziato, dunque, che le numerose gare in contestazione risalivano ad epoca in cui il medesimo era tesserato per altre società, fatta eccezione per Cesena/Gubbio del 30.11.2011, in cui il Carobbio non sarebbe stato coinvolto, nonostante che lo Spezia Calcio verrebbe a trovarsi coinvolto, in quanto l'asserita associazione ex art. 9 C.G.S. di cui egli avrebbe fatto parte avrebbe continuato ad operare anche nella stagione 2011/2012 allorché il Carobbio era tesserato per la reclamante, con ciò derivandone la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.;

5) ha svolto, al riguardo, argomentazioni sulla responsabilità oggettiva, intestata in base all'accusa rivolta al Carobbio ex art. 9 C.G.S. e non per singoli illeciti asseritamente commessi nel corso degli ultimi anni;

6) ha segnalato che le risultanze probatorie in seno alle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Cremona, fatte proprie dalla Procura Federale e poste a base del deferimento, costituivano prova della infondatezza della responsabilità della reclamante come segue: - verbale di interrogatorio 20.12.2011 (giorno successivo all'arresto) reso al G.I.P. nel quale, dopo un atto di pentimento per quanto da lui fatto in passato, il Carobbio ha dichiarato di avere rifiutato nel Marzo 2011 proposte di combine formulate dagli "slavi" e di essere stato coinvolto nelle vicende addebitategli "solo all'interno del Grosseto e dell'Albinoleffe, ma mai di fatti posti in essere dopo il Luglio 2011";

7) ha osservato che la Procura Federale non ha fatto fronte all'onere di allegare fatti e circostanze ulteriori che potessero far ritenere superato il dubbio che il Carobbio abbia proseguito nell'attività criminosa personalmente contestatagli, con riflessi ex art. 4, comma 2, C.G.S., sulla reclamante, la quale non ne ha tratto vantaggio alcuno;

8) ha argomentato sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Carobbio, rilevando che per la Procura Federale il Carobbio è stato definito "soggetto assolutamente credibile", tanto da definirlo una sorta di "architrave dell'intera vicenda", così come dalla Procura della Repubblica, che gli ha concesso i più ampi benefici di legge.

Il fatto, poi, che abbia goduto dei benefici disciplinari ex artt. 23-24 C.G.S. in virtù della fattiva collaborazione prestata in sede di indagini, dimostrerebbe proprio che egli sia da considerare soggetto effettivamente credibile e attendibile in ogni dichiarazione resa, anche quando afferma che non ha "più avuto a che fare" con gli episodi contestati al termine della Stagione Sportiva 2010/2011, ossia ben prima del suo tesseramento con lo Spezia Calcio (7.7.2011);

9) ha contestato il fondamento motivazionale della C.D.N. nel punto in cui è stata ritenuta strumentale la dichiarazione autoassolutoria del Carobbio che sarebbe "non suffragata da altri riscontri tali da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con l'associazione" (v. Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012). Non avrebbe, pertanto, pregio alcuno il divisamento della C.D.N., in cui evidenzia che l'associazione ha continuato ad operare per tutto l'arco temporale cui fa riferimento l'intera indagine federale, essendo evidente che dalla associazione il Carobbio ne era uscito come dai riscontri obiettivi che ha evidenziato:

- primi arresti di calciatori (e tra essi il Gervasoni ed il Micolucci) per il caso "Calcioscommesse" (operazione LAST BEST del 1.6.2011) antecedente al tesseramento (7.7.2011) del Carobbio con lo Spezia Calcio;

- conseguente interruzione, come da costante giurisprudenza penalistica, della continuità di un'associazione criminosa ogni qualvolta si verificano accadimenti che ne comportino una rilevante modifica o ancor più che la decapitino.

Ha, pertanto, concluso per l'annullamento totale e/o dichiarazione di inefficacia o revoca del deferimento, con conseguente assoluzione e proscioglimento dell'addebito mosso ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Alla seduta del 2.7.2012, fissata dinanzi la C.G.F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Ciò premesso, ritiene questa Corte che le prospettazioni difensive della reclamante, seppur puntigliose e dettagliate, non siano in grado di scalfire i presupposti che hanno portato a ritenere configurare, comunque, un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Preliminarmente, si deve osservare come, proprio dalla lettura attenta di tutti gli interrogatori resi dal Carobbio, si evinca come il medesimo, dopo aver dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con gli "slavi" al termine della stagione 2009/2010 e di non avere più accettato altre proposte di alterazione di gare, abbia comunque continuato a partecipare, seppure con altri interpreti e con alte modalità, alle *combine* delle gare del Siena, non oggetto del presente procedimento ma per le quali ha reso ampia confessione, non mostrando affatto una dissociazione, né tantomeno, alcuna resipiscenza, evidenziata, quindi, solo successivamente al suo arresto.

La tesi difensiva che ritiene non contestabile l'incolpazione associativa al Carobbio fino alla stagione in corso, in quanto lo stesso non avrebbe partecipato ad ulteriori illeciti, non appare, peraltro, condivisibile in punto di diritto, soprattutto alla luce della peculiarità della contestazione di cui all'art. 9 C.G.S..

Come è noto, la natura dell'associazione di cui alla disposizione richiamata è sovrapponibile a quella del reato di cui all'art. 416 C.P., ove è del tutto irrilevante l'effettiva consumazione dei reati-fine (per tutte III Cass. 26/05/10 n. 25872; II Cass. 16/3/10 n. 24194).

Il reato associativo ha natura permanente, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati e la cessazione della partecipazione al sodalizio può essere ritenuta solo in presenza della prova di un atto di dissociazione e quindi di un recesso volontario che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente ed univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (VI Cass. 21/5/98 n. 3089; II Cass. 22/3/11 n. 17100).

Nel caso di specie, quindi, a fronte di un'organizzazione stabile, ramificata e prolungata nel tempo, appare corretta la contestazione, e la conseguente irrogazione di sanzione, in mancanza di prova certa del recesso attivo del tesserato dal vincolo associativo.

La stessa difesa della reclamante, del resto, in sede di udienza ha parlato, non a caso, di "uscita fuori dal giro" del Carobbio alla data del tesseramento per lo Spezia Calcio (7.7.2011) in termini di "probabilità", non di certo, pertanto, di sicura e provata fuoriuscita dal consesso criminoso alla medesima data.

In tale senso, le pur sintetiche considerazioni spese dall'Organo di prime cure resistono alle censure dedotte.

La sanzione inflitta, peraltro non particolarmente gravosa, e che risulta dunque connessa, all'evidenza, alla responsabilità oggettiva per mera sussistenza del vincolo associativo del tesserato incolpato (ex art. 9 C.G.S.) e non tanto, quindi, per la perpetrazione di singole fattispecie di illecito, non merita di essere resa ancor più tenue.

Il reclamo, in definitiva, va respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

27) RICORSO DELL'EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA EMPOLI – GROSSETO DEL 30.5.2010, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

Con reclamo ritualmente proposto, la società Empoli F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata irrogata, ex art. 4, comma 5, C.G.S., su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.

Con atto di deferimento dell'8.5.2012, il Procuratore Federale, sulla base degli atti di indagini penali e sportive, ha contestato la responsabilità presunta relativa alla alterazione della gara Empoli/Grosseto del 30.5.2010, resa possibile dal fattivo intervento di Carobbio Filippo, Joelson Iniacio José, Acerbis Paolo Domenico e Turati Marco, all'epoca tutti tesserati per il Grosseto, i quali "hanno posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara in oggetto, percependo, all'uopo, somme di denaro, e raggiungendo lo scopo posto che la partita terminò con il risultato di 2 – 2, come riferito dal Carobbio in sede di dichiarazioni rese al G.I.P. di Cremona il 20/12/11" (pag. 137 del deferimento).

Con i motivi scritti, la reclamante:

10) ha contestato il punto motivazionale della decisione della C.D.N. ove (v. pag. 65

C.D.N. 18.6.2012) ha dichiarato che “non sussiste alcun elemento che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l'Empoli sia stata a conoscenza e abbia partecipato alla alterazione della gara”;

11) si è doluta del fatto che la C.D.N. ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni accusatorie rese dal Carobbio senza tener conto delle contrarie argomentazioni difensive illustrate nelle note riassuntive 31.5.2012, depositate in prime cure alla riunione del 4.6.2012, nel corso della discussione orale.

Ha, infatti, eccepito che quanto dichiarato dal Carobbio, supportato da circostanze apprese “de relato”, non fornisce elementi di riscontro circa l'avvenuta combine tra le due squadre (ed anzi conferma, casomai, che i tesserati dell'Empoli rimasero totalmente estranei all'intervento degli “zingari” sui calciatori del Grosseto).

L'errore in cui sarebbe incorsa la C.D.N. è che le dichiarazioni accusatorie del Carobbio – dettate a ben vedere, dal timore di ritorsioni da parte degli “zingari” – siano state riscontrate dalle indagini delle autorità Croate, oltre che dai contatti telefonici avvenuti tra Carobbio e G.A., referente degli “zingari”, e dal flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio in occasione della gara.

Infatti, assume in contrario la società reclamante che dette dichiarazioni accusatorie risulterebbero clamorosamente smentite dalle risultanze delle indagini delle autorità Croate, confluite poi nell'ordinanza cautelare applicativa della misura restrittiva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cremona il 9.12.2011, ove, in sintesi, è stato riferito che “Alija Ribič e Vinco Sāka sono partiti per l'Italia e con i giocatori dell'U.S. Grosseto Calcio, probabilmente con il Carobbio, hanno concordato per un premio in denaro di € 60.000,00 che, nella 42° giornata della Lega B Italiana, il loro Club perde la partita contro l'Empoli, restituendo così il favore per la partita contro la Reggina, cosa che non hanno osservato, anche se nelle ricevitorie di scommesse sportiva i coefficienti erano bassi, ma anche questa volta l'accordo non è stato rispettato in quanto la partita era poi finita col risultato di 1 – 1” (rectius 2 – 2);

12) ha rilevato che dagli atti di indagine delle autorità croate emerge una realtà totalmente diversa e incompatibile con quella del Carobbio, atteso che l'unico accordo tra calciatori del Grosseto (conosciuto da nessuno dell'Empoli) e i c.d. “zingari”, per rimediare al mancato buon fine dell'identico accordo stretto per la precedente gara Reggina-Grosseto, stabiliva un premio di € 60.000,00 per la sconfitta (non il pareggio) del Grosseto;

13) ha, altresì, eccepito (v. capo 6 delle su citate note riassuntive) che lo stesso Procuratore Federale, al termine di approfondite indagini, ha escluso ogni ipotesi di manipolazione (nel senso del pareggio) della gara Empoli/Grosseto del 30.5.2010, assumendo, infine, che nessun calciatore delle due squadre ha mai confermato le dichiarazioni del Carobbio, infarcite da numerose contraddizioni, a segnar del fatto che il medesimo (v. trascrizione interrogatorio G.I.P. del 20.12.2011) non ha saputo neppure indicare quali calciatori delle due squadre concordarono il pareggio – sostenendo, per quant'altro, che lo schema seguito dai c.d. “zingari”, confermato dal Carobbio, era sempre sulla sconfitta o sul conseguimento di un “over”; “schema” (accordo a perdere) che non prevedeva il coinvolgimento della squadra avversaria come verificatosi per la gara precedente (23/05/2010) Grosseto-Reggina, in relazione alla quale il Procuratore Federale ha ritenuto la Reggina del tutto estranea alla combine finalizzata alla scommessa su siti asiatici, tra gli “zingari” e calciatori del Grosseto.

Ne consegue, pertanto, l'assoluta estraneità della Società Empoli, che nulla sapeva dell'accordo “a perdere” tra calciatori del Grosseto e gli “zingari”.

Quanto meno “sotto il ragionevole dubbio” ex art. 4, comma 5, C.G.S., che le risultanze di indagine offrono sufficienti spunti per contrastare l'assunto accusatorio.

Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione impugnata, con conseguente proscioglimento della società Empoli F.C. S.p.A. dall'addebito contestatole, con annullamento della sanzione irrogata.

Alla seduta del 2.7.2012, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono comparsi il Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del reclamo, ed il difensore della reclamante, che ha concluso per l'accoglimento.

Il reclamo non può essere accolto.

Osserva questa Corte, condividendo gli assunti della decisione impugnata, che dagli atti del procedimento emerge la prova che la gara *de qua* è stata oggetto di un illecito realizzato da tesserati delle due squadre e del quale cercarono di avvalersi i c.d. “zingari”, offrendo € 60.000,00 a Carobbio, affinché con l'aiuto di Joelson, Acerbis e Turati venisse combinato il risultato, anche a titolo risarcitorio rispetto l'inafusto esito della *combine* organizzata in occasione della precedente gara Grosseto/Reggina.

Credibili e concordanti risultano, in effetti, le dichiarazioni rese da Carobbio e Gervasoni davanti alla A.G. di Cremona ed alla Procura Federale e sono in linea con quanto emerge dalle indagini delle Autorità Croate.

Di rilievo sono, di certo, i 52 contatti telefonici registrati prima e dopo la gara fra le utenze del Carobbio e di G.A., referente degli “zingari” ed il flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio.

Correttamente la fattispecie, con un risultato positivo concordato per le due società, così come riferito da Carobbio, può andare a configurare per l'Empoli la responsabilità per illecito presunto commesso a suo vantaggio da persone ad essa estranee, non potendosi con certezza escludere, almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l'Empoli abbia partecipato all'illecito o comunque affermare con la medesima certezza che lo abbia ignorato.

Osserva, infatti, questa Corte che le indagini della Procura della Repubblica di Cremona hanno evidenziato il coinvolgimento dei c.d. “zingari” nella manipolazione della gara *de qua* (v. ordinanza G.I.P. 9.12.2011), tramite l'intermediazione di G.A. e la diretta partecipazione, tra gli altri, di Gervasoni e Carobbio, pilotata dal cartello di Singapore, capeggiato dal T.S.E., alias Dan, tramite il ruolo operativo del gruppo criminale croato e di G.A. che hanno poi convogliato le scommesse sul mercato asiatico.

Di particolare interesse appare quanto dichiarato da Carobbio davanti al G.I.P. di Cremona il 20.12.2011 “l'Empoli era già d'intesa con noi per un 2-2” risultato sul quale gli “slavi” concordavano ma poi non si poté fare nulla perché le quote erano diventate troppo basse”.

Circostanza, questa, confermata poi da Carobbio il 20.2.2012 in sede di audizione davanti alla Procura Federale.

Della manipolazione della citata gara ha, inoltre, riferito Gervasoni il 12.3.2012 al P.M. di Cremona ed il 13.4.2012 alla Procura Federale.

In tema di responsabilità presunta, prevista dall'art. 4, comma 5, C.G.S., condizione necessaria per l'operatività dell'esimente del “fondato e serio dubbio è la rigorosa acquisizione di elementi che abbiano una tale apparenza di veridicità da ingenerare ragionevole dubbio, da intendersi non come fatto psicologico dell'organo giudicante, bensì come situazione che rispecchi un'obiettiva incertezza di risultanze processuali” (v. Com. Uff. n. 7/C 11.10.1990), il che non capita nella fattispecie.

Giova conclusivamente osservare che, secondo la costante giurisprudenza delle Corti federali di ultima istanza, tale forma di responsabilità obbedisce al criterio diretto a punire chi obiettivamente tragga vantaggio dal comportamento dell'altrui illecito, in difetto della prova, incombente sulla società comunque favorita, della completa estraneità all'illecito e della relativa inconsapevolezza (v. Com. Uff. n. 7 Corte Federale 2006/2007 – Com. Uff. n. 200/CGF 2009/2010 – Com. Uff. n. 216/CGF 2010/2011 – Com. Uff. n. 030/CGF 2011/2012 Sezioni Unite).

Alla stregua delle sopra riportate considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Empoli F.C. S.p.A. di Firenze e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 31 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete